

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

### SEZIONE TERZA TER

**Registro Ordinanze:**  
**Registro Generale: 7267/2005**

nelle persone dei Signori:

**STEFANO BACCARINI** Presidente  
**SILVESTRO MARIA RUSSO** Cons. , relatore  
**GIULIA FERRARI** Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **02 Agosto 2005**

Visto il ricorso 7267/2005 proposto da:  
*SOC NAPOLI SOCCER SPA*

rappresentata e difesa da:

*VINTI AVV. STEFANO*  
*MINERVINI AVV PAOLO*  
*SANTORI AVV. MAURIZIO*  
*CHIACCHIO AVV. EDOARDO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIA EMILIA, 88*  
*presso*  
*VINTI AVV. STEFANO*

**contro**

*FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO*

rappresentato e difeso da:  
*GALLAVOTTI AVV. MARIO*  
*MEDUGNO AVV. LUIGI*  
*con domicilio eletto in ROMA*

*VIA PO, 9*  
*presso*  
*MEDUGNO AVV. LUIGI*

*CONI*

rappresentato e difeso da:  
*ANGELETTI AVV. ALBERTO*  
*con domicilio eletto in ROMA*  
*VIA G PISANELLI, 2*  
*presso la sua sede*

*CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI*

*LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC*

*e nei confronti di*  
*SOC ASCOLI CALCIO 1898 SPA*  
rappresentato e difeso da:  
*STINCARDINI AVV. RUGGERO*  
*FRUSCIONE AVV. ALESSANDRO*  
*STEVANATO AVV. LUCA*  
*con domicilio eletto in ROMA*  
*VIA DOMENICO CIMAROSA, 13*  
*presso*  
*DE STEFANO AVV. RAFFAELE*

*e nei confronti di*  
*LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP*  
rappresentato e difeso da:  
*MEDUGNO AVV. LUIGI*  
*ROSSELLO AVV. CRISTINA*  
*con domicilio eletto in ROMA*  
*VIA PANAMA, 12*  
*presso*  
*MEDUGNO AVV. LUIGI*

*e con l'intervento ad adiuvandum di*  
*I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)*  
rappresentato e difeso da:  
*TEDESCO EMIDIO*  
*PONE AVV VINCENZO*  
*LA PECCERELLA AVV. LUIGI*  
*con domicilio eletto in ROMA*  
*VIA IV NOVEMBRE, 144*  
*presso*  
*TEDESCO EMIDIO*

*e con l'intervento ad adiuvandum di*  
*COMUNE DI NAPOLI (ATTO NON NOTIFICATO) + ALLEGATI*  
rappresentato e difeso da:  
*BARONE AVV. EDOARDO*  
*COZZUTO QUADRI AVV. MARIA ROSARIA*  
*con domicilio eletto in ROMA*  
*LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46*

*presso*  
*GREZ AVV GIAMMARCO*

*e con l'intervento ad adiuvandum di*  
*SOCIETA' HELLAS VERONA S.P.A. (DEP. ATTO + 12 DOC. NON NOTIF*

rappresentato e difeso da:  
*LUBRANO AVV. FILIPPO*  
*LUBRANO AVV. ENRICO*  
*ALLORIO AVV. CARLO*  
*con domicilio eletto in ROMA*  
*VIA FLAMINIA, 79*

*presso*  
*LUBRANO AVV. FILIPPO*

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,**

della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC assunta nella riunione del 15 luglio 2005 con la quale è stata deliberata la ammissione dell'Ascoli Calcio 1898 spa ai Campionati di calcio professionistici per la stagione 2005/2006;  
nonchè di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*COMUNE DI NAPOLI (ATTO NON NOTIFICATO) + ALLEGATI*  
*CONI*  
*FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO*  
*I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)*  
*LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LNP*  
*SOC ASCOLI CALCIO 1898 SPA*

Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe s'appalesa, ad un primo esame e aldilà d'ogni considerazione sulla sua ammissibilità (relativamente all'attualità dell'interesse ai fini concreti dell'eventuale ripescaggio della ricorrente), non assistito da elementi tali da giustificare l'invocata misura cautelare, giacchè non solo non è fornita seria prova dell'effettivo inadempimento della controinteressata del debito verso l'INAIL – sulla cui natura previdenziale nella specie *nulla quaestio*, essendo anche tali debiti contributivi rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta effettuazione di pagamenti a favore di tale Ente;

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza**

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 02 Agosto 2005

**Il Presidente: Stefano BACCARINI**

\_\_\_\_\_

**Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO**

\_\_\_\_\_

*/ap*